



4. Ull 14819118 61 617....

372/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MINORI

R.G.N. 6347/13

cron. 372

Ud. 10/12/13

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. Maria Gabriella

LUCCIOLI

- Présidente -

Dott. Salvatore

SALVAGO

- Consigliere -

Rep.

Dott. Pietro

CAMPANILE

- Consigliere -

Dott. Carlo

DE CHIARA - Consigliere rel.

Dott. Maria

ACIERNO

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

rappresentata e difesa, per procu-

ra speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti

(C.F.

(C.F

) ed elett.te dom.ta presso lo

studio del secondo in Roma, Via

-\ricorrente -

1962

contro

(C.F.), rappresen-

tato e difeso, per procura speciale a margine del con-

in connected the least of the l proceeds proved finance cmetter letters. Circle 2:.. 22 Capara dellas

Darichiasta di parto

Opposite data legge

(C.F.

troricorso, dall'avv.

) ed elett.te dom.to in Roma, Corso

presso lo studio della medesima, la

quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni

di cancelleria al numero di telefax

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 25 luglio 2012 nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 11590 e 11635 del ruolo generale per gli affari civili non contenziosi;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere dott.

udito per la ricorrente l'avv

udito per il controricorrente l'avv.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Roma dispose
l'affidamento condiviso del minore
figlio naturale del sig. e della
sig.ra nato il , con
collocamento presso la madre, determinò le modalità di

visita del padre e definì gli obblighi economici di quest'ultimo.

ti. Il chiese la riduzione del proprio contributo economico e la revisione del collocamento del bambino presso la madre, valorizzando quanto emerso sulla personalità di quest'ultima nella consulenza tecnica d'ufficio eseguita nell'ambito del procedimento penale a carico di esso reclamante per presunti abusi sessuali compiuti sul figlio, conclusosi con richiesta di archiviazione. La al contrario, chiese

elevarsi il contributo economico a carico del . sospendersi la potestà genitoriale del medesimo ed affidarsi il figlio esclusivamente a se stessa, con divieto di incontri con il padre o, in subordine, con in-

contri consentiti solo in forma protetta.

La Corte d'appello dispose in via provvisoria ed urgente l'affido del minore - fermo restando il collocamento presso la madre - al servizio sociale territorialmente competente, incaricato di adoprarsi per una ripresa graduale dei rapporti tra padre e figlio. Sull'opposizione della alla richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico del

e dopo una nuova consulenza tecnica eseguita in sede penale, il fu poi rinviato a giudi-

zio per i reati di violenza sessuale e lesioni a carico del figlio, e la Corte dispose una nuova consulenza tecnica di ufficio sulla condizione psicologica del minore e dei genitori. Sulla scorta della quale la medesima Corte, con il decreto che ha definito il giudizio davanti a sé, ha confermato, in particolare, il provvedimento provvisorio di affido del minore al servizio sociale, incaricato di predisporre un progetto di cura della relazione tra padre e figlio finalizzate al recupero della stessa secondo le seguenti indicazioni: necessaria previsione di un supporto terapeutico per il padre; organizzazione di incontri protetti tra il padre e il figlio presso un centro specializzato in grado di offrire anche al minore il necessario supporto terapeutico ed ogni altro intervento di sostegno; mantenimento di tale regime sino a diversa indicazione dell'autorità giudiziaria. Al servizio sociale la Corte ha altresi imposto di riferire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per l'adozione di eventuali provvedimenti a tutela del minore, dopo sei mesi dall'inizio del progetto o immediatamente in caso di inosservanza delle prescrizioni o di comportamenti pregiudizievoli per il minore stesso.

La Corte ha ritenuto infatti rispondente all'interesse del minore la ripresa di rapporti con la

figura paterna, interrotti da più di quattro anni, senza attendere la conclusione, prevedibilmente non vicina, del procedimento penale a carico del dato il rischio, segnalato dal consulente tecnico, che l'ulteriore indugio possa rendere impossibile il ripristino della relazione tra padre e figlio, con grave danno per quest'ultimo, ed ha aggiunto: "Ancora di più, secondo la Corte, quel rapporto va comunque recuperato, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, la cui pendenza giustifica l'adozione delle opportune cautele, non potendosi escludere, attraverso un sostegno terapeutico, il recupero della genitorialità pur nell'eventualità che risultino accertati gli episodi ascritti".

La sig.ra ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. L'intimato
si è difeso con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia vi@
Dlazione di norme di diritto, in particolare del principio della tutela del superiore interesse del minore.

La ricorrente stigmatizza la valutazione, espressa dalla Corte d'appello nel passaggio testualmente riportato
sopra in narrativa, secondo cui anche la eventualità
dell'accertamento della commissione di abusi sessuali

nei confronti del minore da parte di suo padre non osterebbe, di per sé, al ripristino della relazione genitoriale; valutazione direttamente collegata - ad avviso della ricorrente - al dispositivo del provvedimento impugnato, di cui costituisce a un tempo causa efficiente e fattore di estensione dell'efficacia, dato che
al cospetto di una tale affermazione contenuta nel
provvedimento del giudice superiore il Tribunale per i
minorenni non potrebbe andare in contrario avviso ove
fosse adito a seguito dell'accertamento della responsabilità del padre per gli abusi ai danni del figlio.

Secondo la ricorrente, invece, l'accertamento di tale responsabilità in capo al genitore osterebbe in maniera assoluta alla relazione tra padre e figlio; ritenere il contrario rivela che si tende a tutelare l'interesse dell'adulto, non certo quello del minore, che richiederebbe, invece, di attendere l'esito del procedimento penale prima di disporre la ripresa dei rapporti, per non esporre il bambino al rischio di incontrare chi ne ha abusato e all'eventualità di una nuova interruzione dei rapporti stessi, in caso di condanna del padre, dopo averli forzatamente e dolorosamente riattivati.

2. - La censura è inammissibile.

L'affermazione della Corte d'appello su cui essa s'incentra non ha, invero, il carattere di decisività attribuitole dalla ricorrente e tantomeno preclude una diversa decisione all'esito dell'accertamento della eventuale responsabilità del sig.

per i gravi reati ascrittigli.

La Corte, infatti, ha chiaramente disposto la ripresa dei rapporti padre-figlio, circondandola peraltro delle stringenti cautele di cui si è detto, sul rilievo, basato sugli esiti di indagini peritali appositamente disposte, che ulteriori indugi avrebbero comportato la definitiva irrecuperabilità della relazione padanno per dre-figlio, con consequente grave quest'ultimo. Questo è il senso della decisione dei giudici di secondo grado, mentre l'ulteriore affermazione degli stessi, riferita all'eventuale accertamento della fondatezza dell'ipotesi di abusi sessuali commessi dal genitore ai danni del figlio, ha carattere puramente rafforzativo di tale ratio ed è fatta solo ad abundantiam, come del resto è rivelato dal suo stesso incipit ("Ancora di più ...").

Inoltre le decisioni in materia di affidamento dei figli minori producono un giudicato rebus sic stantibus comunque superabile in base a fatti successivi alla loro emissione, e il giudice che le emette non ha il po-

tere di determinare anche gli esiti di un successivo giudizio prendendo posizione su mere ipotesi di fatti futuri (nella specie la eventualità, appunto, dell'accertamento degli abusi).

Che, poi, nel caso concreto l'interesse del minore sia meglio tutelato cercando di preservare, con le cautele del caso, la relazione padre-figlio, ovvero ulteriormente sospendendola sino all'esito del giudizio penale, è questione di fatto motivatamente risolta dalla Corte d'appello nel senso sopra indicato e non deducibile in sede di legittimità.

3. - In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché dagli atti risulta che il processo è esente dal contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Maria Gabriella Luccioli

Jahrale heriot

IN CALL TO AND THE STANCH